

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nel trasferire dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, al comma 16, rinomina quest'ultimo "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l'articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: "Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50





milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 183, che incrementa a 245 milioni di euro la dotazione dei fondi di cui sopra per l'anno 2020;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*" e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 I/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, e, da ultimo, dalla Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, che proroga il Quadro Temporaneo al 30 giugno 2021;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2020, n. 487, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata alle scuole di danza", registrato dalla Corte dei Conti al n. 2248 il 24 novembre 2020, che destina una quota, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle scuole di danza private non configurate come Associazioni sportive dilettantistiche o Società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al Coni, a gravemente afflitte in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19;

VISTO l'art. 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale 29 ottobre 2020, a tenore del quale "Per l'attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo si avvale della collaborazione della Società Italiana Autori ed Editori (di seguito "SIAE")", tramite apposita convenzione con la quale, come previsto dal comma 3, "sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle medesime, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la





modalità del trasferimento delle risorse alla SIAE ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del presente decreto e all'erogazione dei contributi";

VISTA la Convenzione stipulata l'11 novembre 2020 tra la Direzione generale Spettacolo e la SIAE, che ha ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra le stesse, finalizzata all'erogazione del contributo a sostegno delle scuole di danza private, e, in particolare, l'art. 3 che affida alla SIAE la gestione dell'attività di istruttoria, attraverso la verifica della completezza delle domande pervenute, nonchè l'art. 5, che affida alla SIAE l'attività di erogazione dei contributi, sulla base della provvista finanziaria accreditata dalla Direzione generale Spettacolo (di seguito la "Convenzione");

VISTO l'Avviso, pubblicato il 27 novembre 2020 sul sito della SIAE, che indica le modalità per la presentazione delle domande da parte delle scuole di danza private e rende disponibile la modulistica predisposta dalla SIAE, in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 487 del 29 ottobre 2020, coerentemente con quanto definito nella Convenzione;

VISTO l'"Avviso pubblico - Fondo emergenza 2020 - D.M. 29 ottobre 2020, n. 487", pubblicato il 27 novembre 2020, con cui la Direzione generale Spettacolo ha comunicato che "sul sito internet della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), all'indirizzo https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/fondo-emergenza-2020-sostegni-scuole-di-danza-private è stato pubblicato l'avviso di cui al D.M. 29.10.2020, n. 487 di ripartizione di quota parte del Fondo Emergenze di parte corrente, previsto dall'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno alle scuole di danza private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o in ogni caso non aderenti al CONI";

VISTO il DRGS n. 232203 del 19 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre al foglio n. 1644, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il capitolo n. 6675, denominato "Somme destinate al sostegno delle scuole di danza derivanti da riparto del fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 dl n. 18 del 2020";

CONSIDERATE le istanze presentate entro il termine del 7 dicembre 2020 previsto dai suddetti Avvisi, con le modalità ivi previste, per un totale di n. 343 domande;

CONSIDERATA l'istruttoria gestita dalla SIAE, che doveva concludersi entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, e che si è svolta attraverso la verifica della completezza delle domande pervenute, e dei requisiti auto-dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e della modulistica allegata, nonché attraverso le ulteriori verifiche svolte dalla SIAE sui propri database e attraverso le interrogazioni agli Uffici periferici della SIAE stessa in merito al pagamento dei diritti d'autore;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 22 del 20 gennaio 2021, la SIAE ha comunicato alla DGS l'esito dell'istruttoria e ha trasmesso l'elenco in formato elettronico contenente le n. 343 domande pervenute nei termini, con la relativa valutazione finale;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo, 27 gennaio 2021 rep. 157, concernente l'assegnazione dei contributi di cui al D.M. 29 ottobre 2020 rep. 487, e il relativo allegato A di cui all'art. 1, relativo alle istanze ammesse, che prevede un importo pari a euro 32.051,00 (trentaduemilaecinquantunocentesimi/00) da erogare in parti uguali, in favore di ciascun soggetto ammesso;





VISTO che con il predetto decreto, e il relativo allegato A di cui all'art. 1, è stato assegnato il contributo di euro 32.051,00 (trentaduemilaecinquantunocentesimi/00) anche in favore di ciascuno dei seguenti organismi: **Artedanza Di Dal Seno Jenny**, di Montagnana (PD), e Holy Dance - Artisti Cattolici nel mondo aps, di Palestrina (RM);

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, e, a tal fine, rileva come l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 708 del 1947, nel prevedere la verifica della regolarità contributiva ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi e premi disposti dallo Stato, a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, faccia riferimento al momento del "pagamento";

VISTE le verifiche relative alla regolarità contributiva, effettuate dalla SIAE, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Convenzione, anche nei confronti dei predetti n. 2 organismi;

CONSIDERATO che dai vari controlli svolti dalla SIAE ai sensi dell'art. 4 del D.M. 487/2020, **Artedanza Di Dal Seno Jenny**, di Montagnana (PD), e **Holy Dance - Artisti Cattolici nel mondo aps**, di Palestrina (RM) non risultano essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali, in contrasto con il requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, del citato D.M. 29 ottobre 2020;

VISTO che, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, la Direzione generale Spettacolo ha inviato ai predetti organismi, a mezzo pec del 27 maggio 2021, preavviso di revoca del contributo con facoltà di presentare documentate osservazioni entro 10 giorni;

CONSIDERATO che i predetti soggetti non hanno fornito riscontro alla predetta comunicazione;

VISTO che, ai sensi dell'art. 5 del decreto di assegnazione del 27 gennaio 2021, "Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento della Direzione generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato con il presente decreto";

RITENUTO di dover procedere all'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del predetto decreto del Direttore generale Spettacolo, 27 gennaio 2021 rep. 157, concernente l'assegnazione dei contributi di cui al D.M. 29 ottobre 2020 rep. 487, e del relativo allegato A di cui all'art. 1, relativo alle istanze ammesse, nella parte in cui è stato assegnato il contributo di euro 32.051,00 (trentaduemilaecinquantunocentesimi/00) in favore di ciascuno dei seguenti organismi: Artedanza Di Dal Seno Jenny, di Montagnana (PD), e Holy Dance - Artisti Cattolici nel mondo aps, di Palestrina (RM), con conseguente revoca del contributo stesso, riconosciuto sul cap. 6675 del Bilancio del Ministero per la Cultura, es. fin. 2021;

DECRETA

Art. 1

- di procedere all'annullamento in autotutela, *ex* art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, del decreto del Direttore generale Spettacolo, 27 gennaio 2021 rep. 157, concernente l'assegnazione dei contributi di cui al D.M. 29 ottobre 2020 rep. 487, e del relativo allegato A di cui all'art. 1, relativo alle istanze ammesse, nella parte in





cui è stato assegnato il contributo di euro 32.051,00 (trentaduemilaecinquantunocentesimi/00) in favore di ciascuno dei seguenti organismi: **Artedanza Di Dal Seno Jenny**, di Montagnana (PD), e **Holy Dance - Artisti Cattolici nel mondo aps**, di Palestrina (RM);

- di procedere alla revoca del contributo di euro 32.051,00 (trentaduemilaecinquantunocentesimi/00) riconosciuto sul cap. 6675 del Bilancio del Ministero per la Cultura, es. fin. 2021, in favore dei seguenti organismi: **Artedanza Di Dal Seno Jenny**, di Montagnana (PD), e **Holy Dance Artisti Cattolici nel mondo aps**, di Palestrina (RM);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet della Direzione Generale Spettacolo del Ministero per la Cultura, con valore di notifica ai sensi di legge nei confronti dei soggetti interessati (www.spettacolodalvivo@beniculturali.it).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Parente

